

SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 14 D.LGS. 36/2023 PER LA
 FORNITURA DI ARREDI DA UFFICIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
 PER LA SEDE DI VIA VERDI N. 3 DELLA FONDAZIONE TEATRO ALLA
 SCALA DI MILANO, COMPRENSIVA DI TRASPORTO, CONSEGNA E
 MONTAGGIO. ID 1657 - CIG B158969102

Per la stipula del presente contratto in forma scritta in
 modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti
 disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di
 cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma
 pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della
 stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico
 oppure mediante scrittura privata ai sensi dell'art.18, comma
 1, del D. Lgs. n. 36/2023, il giorno del mese di
 anno si sono costituiti:

1) Dott., nato a il,
 Cod. Fisc. il quale dichiara di agire nella sua qualità
 di, in nome e per conto della Fondazione Teatro alla
 Scala, con sede in Via Filodrammatici n. 2 a Milano, Cod.
 Fisc. e Part. I.V.A., nel contesto
 dell'atto chiamata per brevità "Fondazione";

2), nato a il e residente
 in Via n. a Cod.

Fisc., identificato mediante acquisizione di valido documento d'identità C.I. n. rilasciata dal Comune di, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Rappresentante Legale dell'Impresa, con sede legale in Via n. a, iscritta alla Camera di Commercio di al n. Cod. Fisc. e P.IVA, nel contesto dell'atto chiamato per brevità "Fornitore";

PREMESSO CHE

1. Con Decisione a contrarre n. del, la Fondazione Teatro alla Scala ha deciso di procedere all'affidamento della fornitura di arredi a ridotto impatto ambientale per l'Ufficio di via Verdi n. 3 a Milano, comprensiva di trasporto, consegna e montaggio, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi.
2. Con n. del sono stati nominati il Dott. quale Responsabile Unico del Progetto (d'ora innanzi, per brevità, RUP) e il Dott. quale Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 e all' allegato I.2 del D. L.gs. n. 36/2023.
3. Alla procedura di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) **B158969102**
4. A seguito di procedura aperta, esperita ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche "Codice") con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con Determina n. del è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura in oggetto

in favore del concorrente con sede legale in

Via n. a C.F. e

P.IVA, classificatosi al primo posto della graduatoria

formulata per l'importo, soggetto al ribasso offerto del, pari ad

Euro IVA esclusa.

5. Che la Fondazione ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese dal

Fornitore sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 99 del Codice, con

esito positivo.

6. Con nota prot. n. del, la Fondazione ha trasmesso al

Fornitore la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e che,

pertanto, alla data odierna risulta decorso il termine dilatorio di cui

all'art. 18, comma 3, del Codice.

7. Il Fornitore ha costituito la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117

del D. Lgs. 36/2023 per un importo di Euro sotto forma di

fideiussione assicurativa n. emessa in data dalla

Società e valida sino all'emissione del certificato di

verifica di conformità.

8. La Fondazione ha acquisito la comunicazione antimafia prot.

n. ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011.

8. È, pertanto, possibile procedere alla stipula del contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 - Documenti contrattuali e disposizioni regolatrici

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, obblighi, modalità, patti e oneri dedotti e risultanti da documenti di gara pubblicati relativi alla procedura indetta con Decisione a contrarre n. del, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, nonché la polizza Fideiussoria nr. rilasciata da per la somma garantita di € calcolata in ragione del ribasso offerto sull'importo aggiudicato ai sensi dell'art. 117, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

2. Tutti i suddetti documenti, visionati e già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

3. L'esecuzione del presente contratto è, altresì, regolata:

a) dal Decreto Legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 (Codice) e, in generale, dalle norme applicabili;

b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni di legge.

Articolo 3 - Oggetto del contratto

1. Con il presente atto, Fondazione affida al Fornitore la fornitura di arredi da ufficio a ridotto impatto ambientale per la sede di Via Verdi n. 3 della Fondazione Teatro Alla Scala di Milano, comprensiva di trasporto, consegna e montaggio, così come descritti compiutamente nel Capitolato di gara e nell'offerta tecnica.

2. La fornitura inoltre comprende ogni spesa di trasporto, imballo, scarico, consegna, installazione, montaggio, asportazione del materiale di imballaggio e di ogni altra spesa accessoria anche se non espressamente prevista nel presente documento, nel Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati.

3. A consegna avvenuta, la Fondazione provvederà al controllo degli arredi forniti per accertare che essi siano conformi alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati.

4. Nel caso in cui gli arredi forniti dovessero risultare difettosi o non avere le caratteristiche ed ai requisiti richiesti dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro dello stesso e alla sua sostituzione con altro idoneo, senza ulteriori addebiti secondo quanto previsto dal Capitolato.

5. Gli arredi dovranno essere consegnati alla Fondazione completamente ultimati, funzionanti e agibili in ogni loro parte.

6. Il Fornitore non potrà sollevare obiezione alcuna a fronte di qualsiasi difficoltà dipendente dalla localizzazione degli arredi per il corretto svolgimento delle attività di trasporto, imballo, scarico, consegna, installazione, montaggio, asportazione del materiale di imballaggio e di ogni altra spesa accessoria che dovesse rendersi necessaria.

Articolo 4 - Tempi e modalità di consegna

1. Il Fornitore dovrà completare la consegna di tutti gli arredi oggetto della fornitura presso l'ufficio di Via Verdi n. 3 a Milano, entro il termine di (.....) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di avvio della fornitura.

2. La fornitura si intende ultimata con la consegna in loco, il montaggio e l'installazione di tutti gli arredi oggetto del presente contratto.

Articolo 5 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo dell'appalto, inteso quale costo forfettario ed omnicomprensivo della fornitura richiesta con riferimento a tutte le attività previste nel presente contratto, è stabilito in Euro (.....) al netto dell'IVA, corrispondente all'importo offerto in sede di gara dal Fornitore.

2. Il corrispettivo è fisso e invariabile, e come tale si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per l'esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte.

Articolo 6 - Modifica del contratto

1. È in facoltà della Fondazione introdurre nel suo esclusivo interesse, nelle fasi di scarico, consegna, installazione, montaggio ed asportazione del materiale di imballaggio, le ulteriori specificazioni o modificazioni non sostanziali che riterrà opportune ai fini della buona riuscita e della funzionalità della prestazione inerente la fornitura, senza che il Fornitore possa, per ciò solo, far valere pretese di alcun genere in ordine a maggiori compensi o indennizzi di sorta, nonché in ordine a richieste di maggior tempo per il completamento delle prestazioni oggetto del contratto.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto del corrispettivo del contratto, la Fondazione potrà imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

3. L'Affidatario non potrà, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dalla Fondazione.

Articolo 7 - Revisione dei prezzi

1. Stante la natura e l'oggetto del contratto, le quotazioni offerte per le prestazioni richieste e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione.

2. Nel caso in cui, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, le forniture vengano contabilizzate oltre l'anno solare di presentazione dell'offerta potrà essere applicata una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni. Se superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle forniture e pose in opera da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo, come indicato all'art. 60, comma 3, let. b del Codice..

Articolo 8 - Garanzia e assistenza post-vendita

1. Tutti gli arredi oggetto del presente contratto devono essere garantiti per un periodo di anni dalla data di consegna/montaggio degli stessi. Nel periodo di garanzia, si intende inclusa anche la relativa manodopera occorrente per eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuta a difetti costruttivi.

2. Gli interventi per la sostituzione dei arredi e/o componenti difettosi dovranno essere effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta della Fondazione.

3. Il Fornitore deve assicurare, durante il periodo di garanzia ed assistenza post vendita, la disponibilità di pezzi di ricambio (ferramenta, parti in legno e componenti) occorrenti in caso di guasti e/o rotture.

Articolo 9 - Modalità di pagamento

1. In base ai dati risultanti dai documenti contabili, sarà effettuato lo

stato di avanzamento al completamento di ogni singolo intervento e comunque al raggiungimento di un importo non inferiore al 25% dell'importo contrattuale, contabilizzato, al netto del ribasso d'asta, comprensivo della quota relativa degli oneri per la sicurezza.

2. La fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica, e dovranno essere intestate alla Fondazione Teatro alla Scala C.F./P.I. 00937610152, Via Filodrammatici n. 2 - Milano (MI), codice IPA 4GV5GF, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il CIG: B158969102, il numero di repertorio del presente contratto e, ove previsto, la dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972" (Split Payment). Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura.

3. Il pagamento è in ogni caso subordinato all'accertamento, da parte del responsabile del procedimento, della rispondenza della fornitura effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e all'emissione del relativo certificato di verifica di conformità.

4. Il saldo della fattura, inoltre, è subordinato alla previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva che sarà richiesto esclusivamente dalla Fondazione ex art. 16-bis, comma 10, del D.L.185/2008 convertito con modificazioni in Legge 2/2009.

Articolo 10 - Penali

1. In caso di ritardo nella consegna, montaggio ed installazione rispetto al

termine di ultimazione delle prestazioni, la Fondazione applicherà una penale pari all'1 % (un per mille) dell'importo degli stessi per ogni per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, salvo ritardi imputabili alla Fondazione, oltre all'eventuale risarcimento dei danni causati da tale ritardo. La penale sarà trattenuta in fase di pagamento della fattura

2. Qualora il ritardo dovesse perdurare per un periodo complessivamente superiore a 30 giorni rispetto al termine stabilito al precedente art. 16, tale comportamento sarà ritenuto dannoso per la Fondazione, e pertanto il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1453 del c.c..

Articolo 11 - Obblighi del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti applicabili alla fornitura oggetto del presente contratto.

2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le disposizioni previste dal presente Contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dai documenti ad essi allegati.

3. Il Fornitore si impegna altresì ad ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili allo svolgimento delle prestazioni, tutto quanto previsto dal Capitolato ed in particolare:

a) a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al personale impiegato;

b) a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte la fornitura nei termini contrattualmente previsti;

c) a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante

l'esecuzione del contratto, incidenti e danni alle persone, agli uffici,

alle strutture e alle relative pertinenze, dovendosi tale elenco

considerare solo esemplificativo e non esaustivo;

d) a regolamentare l'entrata e l'uscita del proprio personale nel corso delle

prestazioni, previo accordo con la Fondazione;

e) a non alterare la struttura degli immobili o il concordato allestimento

dei locali, salvo espressa autorizzazione della Fondazione;

f) ad assumersi integralmente i costi di imprevisti e difficoltà riscontrati

nell'esecuzione della fornitura;

g) a conformarsi alla legislazione e ai regolamenti in vigore in materia di

qualità degli impianti e delle attrezzature, deposito e smaltimento

rifiuti, emissioni in atmosfera, scarico acque, tutela del suolo ed

emissioni sonore;

h) ad assumersi integralmente ogni onere presente o futuro in ordine ad

imposte, diritti, tasse o tributi stabiliti dallo Stato, dalla Regione,

dalla Provincia, dal Comune o da altri enti pubblici in relazione ad ogni

aspetto inerente la gestione della fornitura;

i) ad assumersi integralmente gli oneri relativi ad eventuali danneggiamenti

intervenuti, nello svolgimento delle prestazioni, sui locali della

Fondazione e le loro adiacenze.

Articolo 12 - Obblighi nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

1. Il Fornitore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti

C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi

assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

2. Il Fornitore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dagli artt. 11, comma 1 e dell'art. 119, comma 7, del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 13 - Prescrizioni di sicurezza

1. Il Fornitore è tenuto a farsi carico di tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione in sicurezza della fornitura e sua posa in opera, che dovrà essere eseguita nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro.

2. La fornitura e posa deve essere effettuata adottando ogni necessaria misura di sicurezza prevista dalle normative e dalle leggi vigenti.

3. La Fondazione, per il tramite della competente funzione Direzione Immobili Sicurezza e Digitale, provvede ad elaborare ed allegare al contratto il DUVRI (documento unico valutazione rischi da interferenze).

Articolo 14 - Responsabilità del Fornitore

1. Il Fornitore resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in esecuzione del presente contratto, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del presente contratto.

2. Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di verifica di conformità e dell'intervenuto pagamento delle fatture, il Fornitore si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare la Fondazione a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da

terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l'esecuzione delle attività affidate con il presente contratto.

Articolo 15 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.

2. Qualora il Fornitore abbia indicato, all'atto dell'offerta, i servizi che intende subappaltare è consentito subappaltare le attività ivi espressamente indicate.

Articolo 16 - Domicilio

1. Ai fini dell'esecuzione del presente contratto, la Fondazione e il Fornitore eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali e presso i recapiti indicati in epigrafe.

Articolo 17 - Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 7 giorni, che verrà assegnato dalla Fondazione - a mezzo PEC - per porre fine all'inadempimento, quest'ultima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito.

2. In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo PEC, qualora l'armontare delle penali di cui

al precedente art. 10 maturate dall'Appaltatore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.

3. La Fondazione potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore -a mezzo Posta Elettronica Certificata- oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

- a) qualora siano già state applicate n. 3 penali;
- b) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- c) in caso di ritardi superiori a n. 30 giorni;
- d) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- e) comminazione di penali per un importo superiore al 10% del valore del contratto;
- f) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore, fatte salve le previsioni di cui all'art. 124 del Codice dei contratti;
- g) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o l'organo di vigilanza o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza

passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione,

l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano

assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

h) qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la

partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la

stipulazione del contratto, nonché richiesti per la stipula dell'atto

medesimo o per lo svolgimento delle attività ivi previste;

i) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente

risultino positivi;

j) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro

il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa

richiesta da parte della Stazione appaltante;

k) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto,

ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

l) per inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di

divieto di cessione del contratto e vicende soggettive dell'Appaltatore.

4. In caso di risoluzione, la Fondazione ha la facoltà di escutere la garanzia

definitiva per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente,

nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior

danno.

5. Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Fondazione il diritto

di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno del

Fornitore inadempiente.

6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al

pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali

penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 121, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023.

7. In caso di risoluzione del presente contratto, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Fondazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

8. In caso di risoluzione per responsabilità del Fornitore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Fondazione per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Fondazione non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del Codice. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Fondazione incamererà la garanzia definitiva.

Articolo 18 - Recesso

1. La Fondazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 10 giorni.

2. Alla data di efficacia del recesso il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni. Il Fornitore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall'All. II.14 al Codice, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Articolo 19 - Cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Fornitore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria, numero [REDACTED] rilasciata in data [REDACTED] da [REDACTED] con sede in [REDACTED] per la somma garantita di euro [REDACTED], pari al [REDACTED] per cento dell'importo complessivo della fornitura.

2. La garanzia deve essere integrata entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della richiesta, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Fondazione abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata subordinatamente alla verifica di conformità della fornitura e all'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 20 - Codice Etico

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice Etico della Fondazione Teatro alla Scala di Milano" (<https://www.teatroallascala.org/static/upload/cod/codice-etico---agg--2023.pdf>) vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore.

2. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato Codice Etico.

Articolo 21 - Riservatezza

1. Il Fornitore, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento della fornitura, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.

2. È in facoltà della Fondazione verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto.

Articolo 22 - Spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla stipula e alla eventuale registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso, compresi i costi relativi all'imposta di bollo.

Articolo 22 - Tracciabilità flussi finanziari

1. Il Fornitore assume, a pena di nullità assoluta del presente atto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa della Convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c..

3. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico su
- Via, al codice IBAN:, giusta
dichiarazione allegata alla comunicazione prot. n.

del, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla

Fondazione, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare

sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o

soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata

dal Fornitore alla Fondazione la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni

responsabilità.

Articolo 23 - Controversie

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente alla

osservanza ed alla attuazione delle prescrizioni di cui al presente contratto,

il Foro esclusivo competente sarà quello di Milano.

Articolo 24 - Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia

di protezione dei dati personali" e s.m.i, del decreto della Presidenza del

Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo

quanto riportato nell'apposita scheda informativa pubblicata al link

https://www.teatroallascala.org/it/profiloutente/informativa_sul_trattamento

[_dei_dati_personali.html#:~.](#)

Milano, li _____

Letto, confermato e sottoscritto.

LA FONDAZIONE

IL FORNITORE

.....

.....

SCHEMA